

Massimario di giurisprudenza penale (a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 27 luglio 2017, n. 37436 - Cavallo, pres.; Cerroni, est.; P.M. (diff.) - P.L., ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Genova 11 marzo 2016*)

Produzione, commercio e consumo - Messa in commercio di tramezzini contenenti germi patogeni listeria monocytogenes.

Una ditta di produzione e commercio di prodotti alimentari ha l'obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono alla disciplina dello specifico settore di produzione ma anche le generali norme che impongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione; ogni qual volta un evento dannoso rientri nella prevedibilità ed evitabilità secondo regole di ordinaria diligenza il responsabile del ciclo produttivo ne risponde (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 giugno 1997, n. 5950, Danesi, rv. 208.208; Sez. IV 3 febbraio 2003, n. 4810, Giannini, rv. 223.648, in *Riv. pen.*, 2003, 1115.

*

Cass. Sez. III 23 giugno 2017, n. 31364 - Amoresano, pres.; Galterio, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Paterniti, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Napoli 14 giugno 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Requisiti di rilevanza della delega di funzioni.

Per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni in materia ambientale, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espresa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giuridicamente provata in modo certo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 11 febbraio 2008, n. 6420, Girolimetto, rv. 238.980.

*

Cass. Sez. III 22 giugno 2017 n. 31262 - Di Nicola, pres.; Scarcella, est.; Di Nardo, P.M. (diff.) - Monge ed a., ric. (*Annulla in parte con rinvio Trib. Cuneo 11 novembre 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Irrilevanza del guasto meccanico ai fini della affermazione di responsabilità per immissione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi in acque superficiali.

Il guasto meccanico - quand'anche dovuto a più fattori concausali - non esonera da responsabilità il titolare dell'impianto., essendo in tal caso ascrivibile una responsabilità non certo «oggettiva», ma indubbiamente «colposa», posto che il fatto in sé del guasto nel funzionamento dell'impianto di depurazione, senza che sia individuabile una causa, per sua natura imprevedibile od inevitabile, lungi dall'escludere, vale a comprovare l'insufficienza delle misure predisposte e, dunque, a dimostrare la responsabilità del soggetto, quanto meno a titolo di colpa (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 2 febbraio 1994 n. 1218, Giachello, rv. 196.340.

*

Cass. Sez. III 22 giugno 2017, n. 31261 - Di Nicola, pres.; Scarcella, est.; Di Nardo, P.M. (diff.) - L.L., ric. (*Annulla con rinvio Trib. Caltanissetta 29 giugno 2015*)

Acque - Scarichi di acque reflue da insediamento produttivo - Titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra - Autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell'impresa - Nuova specifica autorizzazione - Necessità.

In tema di reati ambientali, e segnatamente di scarichi di acque reflue da insediamento produttivo, il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non può giovare dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell'impresa sostituita, ma deve munirsi di nuova specifica autorizzazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 settembre 2015 n. 38791, Ragini, rv. 264.713.

*

Cass. Sez. III 16 giugno 2017, n. 30173 - Di Nicola, pres.; Andronio, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Z.Y., ric. *(Dichiara inammissibile App. Milano 26 giugno 2015)*

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Omessa indicazione nel menù del carattere surgelato degli alimenti - Tentativo di frode in commercio.

L'omessa indicazione nel menù del carattere surgelato degli alimenti è da sola sufficiente ad integrare il tentativo di frode in commercio, poiché si tratta di una mancanza di adeguata informazione ai consumatori, i quali potrebbero legittimamente presumere che gli alimenti siano freschi (1).

(1) in senso conforme, Cass. Sez. III 18 febbraio 2009 n. 6885, Chen, rv. 242.736.

*

Cass. Sez. III 16 giugno 2017, n. 30177 - Di Nicola, pres.; Relatore Macrì, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - B.C., ric. *(Dichiara inammissibile Trib. Firenze 14 aprile 2014)*

Animali - Maltrattamento - Detenzione di crostacei vivi in cella frigorifera con le chele legate.

Integra il reato di maltrattamenti la condotta del ristoratore che aveva detenuto alcuni crostacei vivi in cella frigorifera e con le chele legate, pertanto in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (1)

(1) Relativamente alla custodia di un cavallo in luogo angusto, cfr. Cass. Sez. III 17 febbraio 2015, n. 6829, Garnerò, rv. 262.529.

*

Cass. Sez. III 15 giugno 2017, n. 30135 - Di Nicola, pres.; Aceto, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Boschi, ric. *(Dichiara inammissibile App. Bologna 16 giugno 2015)*

Acque - Metodiche di prelievo e campionamento del refluo.

Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 giugno 2016, n. 26437, Copreni, rv. 267.110.

*

Cass. Sez. III 9 giugno 2017, n. 28704 - Di Nicola, pres.; Aceto, est.; Di Nardo, P.M. (diff.) - Andrisani ed a., ric. *(Annulla senza rinvio Trib. Brindisi 18 dicembre 2015)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Responsabilità omissiva del proprietario del terreno - Esclusione.

Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 dicembre 2012, n. 50997, Cucinella, rv. 266.030.

*

Cass. Sez. III 9 giugno 2017, n. 28693 - Savani, pres.; Renoldi, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Crocco, ric. (*Conferma Trib. Benevento 1° febbraio 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Residui della lavorazione del marmo.

Nel caso dei residui della lavorazione del marmo va affermata la natura di rifiuto. Tale qualificazione può essere superata soltanto qualora l'interessato fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione del regime giuridico più favorevole relativo al «sottoprodotto» (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 aprile 2015 n. 16078, Fortunato, rv. 263.336.

*

Cass. Sez. III 6 giugno 2017, n. 27958 (c.c.) - Savani, pres.; Di Nicola, est.; Canevelli, P.M. (conf.) - Pagnin, ric. (*Conferma Trib. lib. Firenze 26 settembre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Fanghi ammessi per l'uso agricolo.

Secondo quanto disposto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi ammessi per l'uso agricolo possono essere suddivisi in tre tipologie: 1) civili (sempre ammessi), 2) urbani (ammessi solo se le caratteristiche sono sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi civili) e 3) da altri insediamenti (ammessi solo se assimilabili a quelli civili). Ne consegue che i fanghi di depurazione per le attività agricole devono provenire dalla depurazione di acque reflue e perciò, qualora provengano da impianti industriali, deve comunque trattarsi di reflui assimilabili a quelli civili, con la conseguenza che il predetto decreto n. 99 del 1992 disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) provenienti da processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili, misti o produttivi assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione o da processi di depurazione. Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi «non assimilabili», sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall'art. 2 del decreto n. 99 del 1992, sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all'agricoltura. Quest'ultima esclusione deriva dalla delimitazione contenuta nella direttiva CEE 12 giugno 1986, n. 278 che il decreto legislativo de quo ha recepito (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 5 novembre 1996 n. 9402, Cantatore, rv. 206.720.

*

Cass. Sez. III 16 maggio 2017, n. 24118 - Ramacci, pres.; Andreatza, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Saligari, ric. (*Annula in parte con rinvio App. Milano 15 settembre 2015*)

Acque - Scarico - Nozione e requisiti dello scarico.

Per aversi «scarico», è anzitutto necessaria una fisica «immissione» in un corpo ricettore, presupposto questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso vocabolo «scarico», caratterizzato dalla «s» con valore privativo e da «carico» ed implicante, quindi, una condotta che comporta una operazione di «sottrazione»; ciò che, del resto, risulta confermato dalla stessa eccezione posta nella parte finale della lett. ff) dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 che, nell'escludere dal campo di applicazione della nozione la «restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica» di cui all'art. 114, d.lgs. cit., impiega significativamente il termine di «rilasci di acque» (1).

(1) Con riferimento alla definizione di «scarico», cfr. Cass. Sez. III 18 dicembre 1998 n. 13376, Brivio, rv. 212.541, in *Cass. pen.*, 2000, 746.

*

Cass. Sez. III 16 maggio 2017, n. 24115 - Ramacci, pres.; Andreatza, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Rinella, ric. (*Annula con rinvio Trib. Milano*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Individuazione della assoluta occasionalità della condotta.

La rilevanza della «assoluta occasionalità» ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì, appunto, dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la «attività» di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale. L'assoluta occasionalità non può essere affermata od esclusa semplicemente sulla base della natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore,

ecc.), posto che il pronome indefinito «chiunque» contenuto nella fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/06 fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, e quindi anche al «detentore», senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (tra gli altri, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta, ecc.) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 11 febbraio 2016, n. 5716, Isoardi, rv. 265.836, in *Foro it.*, 2016, 7-8, 2, 433.

*

Cass. Sez. III 9 maggio 2017, n. 22270 - Amoroso, pres.; Di Nicola, est.; Romano, P.M. (conf.) - D'Aniello ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Napoli 7 aprile 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Requisiti di configurabilità del reato di trasporto abusivo.

Ai fini della configurabilità del reato consumato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione per trasporto si intende qualsiasi trasferimento di rifiuti anche per breve tratto, non essendo necessario che il trasportatore raggiunga il luogo di destinazione (1).

(1) Relativamente all'individuazione del momento consumativo del reato di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, cfr., Cass. Sez. III 23 giugno 2011, n. 25216, Caggiano, rv. 250.969

*

Cass. Sez. III 3 maggio 2017, n. 20934 - Savani, pres.; Aceto, est.; Cuomo, P.M. in proc. Bruscolini ed a., ric. (*Conferma Trib. Rimini 25 ottobre 2016*)

Animali - Confisca degli animali - Inapplicabilità ai nati da esemplare in sequestro finalizzato alla confisca.

Ai fini della confisca di cui all'art. 544 sexies, c.p., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (1).

(1) Nessun precedente in termini. In tema di affidamento provvisorio a privati di animali oggetto di confisca in attesa di individuazione degli enti ed associazioni disponibili ad accoglierli, cfr. Cass. Sez. III 10 giugno 2010, n. 22039, Piatto, rv. 247.656

*

Cass. Sez. III 26 aprile 2017, n. 19594 - Amoresano, pres.; Gentili, est.; Salzano, P.M. (conf.) - Vincenzi, ric. (*Conferma Trib. Novara 25 giugno 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Punto di conferimento e raccolta di talune tipologie di rifiuto urbano da inviare successivamente allo smaltimento - Centri di raccolta o ecopiazze.

Deve escludersi che, al di fuori dell'ipotesi contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di ecopiazza o isola ecologica possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poiché l'intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, un regime autorizzatorio e gestionale che consente il conferimento ai centri di raccolta di un'ampia gamma di rifiuti in maniera controllata (1).

(1) Relativamente alla definizione di ecopiazza e isola ecologica, cfr., Cass. Sez. III 14 gennaio 2013, n. 1690, Pellegrino, rv. 254.413.

*

Cass. Sez. III 21 aprile 2017, n. 19209 - Amoresano, pres.; Ramacci, est.; Filippi, P.M. (parz. diff.) - Tutone ed a. (*Conferma App. Palermo 27 maggio 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere.

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere e, nel caso dei rifiuti metallici, di attività effettuata antecedentemente all'entrata in vigore del comma 1 bis dell'art. 188 del d.lgs. n. 152/06, introdotto dalla legge n. 221 del 2015 (operando, per le condotte poste in essere

successivamente, l'espressa esclusione dell'applicabilità dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dall'art. 266, comma 5, del medesimo decreto), occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio cui sia effettivamente applicabile detta disciplina e che detti rifiuti non siano qualificabili come pericolosi o non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 9 giugno 2016, n. 23908, Butera, rv. 267.019.

*

Cass. Sez. III 21 aprile 2017, n. 19208 - Amoresano, pres.; Ramacci, est.; Filippi, P.M. (parz. diff.) - Grasso ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Messina 24 marzo 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Natura personale dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per la gestione dei rifiuti ha natura personale. Non può comunque ammettersi una abilitazione impersonale, utilizzabile indifferentemente da soggetti diversi, tenuto conto della natura della stessa e del procedimento amministrativo che comunque la precede (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 giugno 2007 n. 24723, Campolmi, rv. 236.886.

*

Cass. Sez. III 21 aprile 2017, n. 19206 - Amoresano, pres.; Ramacci, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Costantino, ric. (*Conferma App. Palermo 12 maggio 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Inammissibilità della nozione soggettiva di rifiuto.

Deve ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della nozione di rifiuto, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 novembre 2016, n. 48316, Lombardo, in questa Riv., 2017, 1, *mass. pen.*

*

Cass. Sez. III 20 aprile 2017, n. 18928 - Amoresano, pres.; Ramacci, est.; Gaeta, P.M. (conf.) - Valenti, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Firenze 9 marzo 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione di rifiuti - Prova della buona fede.

In tema di gestione di rifiuti, incombe su colui che opera nel settore l'obbligo di una adeguata informazione circa le disposizioni che regolano la materia, nonché, qualora invochi la buona fede, l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (1).

(1) Con riferimento all'onere, gravante sull'agente, di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per rispettare la norma violata, cfr. Cass. Sez. IV 2 marzo 2015 n. 9165, Felli, rv. 262.443.

*

Cass. Sez. III 10 aprile 2017, n. 17903 - Andreazza, pres.; Gentili, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Coletti, ric. (*Annula senza rinvio Trib. l'Aquila 31 marzo 2014*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione discarica - Responsabilità del sindaco

È il sindaco, in quanto soggetto esponenziale della Amministrazione comunale, che risponde delle eventuali inosservanze delle prescrizioni contenute nella autorizzazione alla gestione da parte del Comune da lui amministrato di una discarica di rifiuti; la natura contravvenzionale del reato in questione, non richiedendo il dolo quale elemento soggettivo, consente che lo stesso sia integrato anche solo sulla base della colposità del comportamento del sindaco stesso, ravvisabile già nella mera negligenza da lui manifestata nel non verificare l'avvenuto adempimento delle predette prescrizioni e, se del caso, nel sollecitare i relativi Uffici comunali al puntuale adempimento delle medesime (1).

(1) Relativamente alle competenze del sindaco in materia di gestione dei rifiuti, cfr. Cass. Sez. III 26 maro 2007, n. 12434, Nardini, rv. 236.345.